

Comune di Sanfront (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2011 "Modifica allo Statuto comunale circa la nomina del Presidente del Consiglio".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

1. di adeguare lo Statuto Comunale modificando l'art. 10 "Presidenza e nomina rappresentanti consiliari" come segue:

" 1. Il Consiglio Comunale è presieduto di norma dal Sindaco sin dalla prima seduta. Le funzioni di presidente in assenza del Sindaco sono esercitate dal Vice-Sindaco.

2. Il Consiglio comunale ha tuttavia la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio eletto dall'Assemblea fra i propri membri, ad esclusione del Sindaco, nella prima adunanza. Lo stesso dovrà riportare almeno la metà dei voti dei consiglieri assegnati.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la metà dei voti assegnati, si procede al ballottaggio fra i due consiglieri che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti, risultando eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

In sede di prima applicazione si procede all'elezione del Presidente del Consiglio nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello statuto.

Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale, salvo il caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, in cui si procederà a nuova elezione.

Qualora il Presidente sia assente o debba essere rieletto la presidenza è temporaneamente assunta dal Sindaco o dal Vice Sindaco. In caso di assenza, dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale.

In tale qualità il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale;

b) controlla l'esistenza del numero legale;

c) dichiara aperta la seduta;

d) sceglie gli scrutatori;

e) concede ai consiglieri la facoltà di parlare secondo l'ordine col quale hanno chiesto la parola;

f) dirige e modera la discussione, richiamando ad attenersi all'argomento gli oratori che se ne allontanano;

g) cura l'osservanza delle leggi;

h) rifiuta la trattazione di ordini del giorno formulati con frasi sconvenienti od estranei agli argomenti in discussione;

i) richiama all'ordine gli oratori che non ottemperino ai suoi richiami e toglie loro la parola quando continuano a non obbedirgli;

j) può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto;

k) mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni con l'assistenza degli scrutatori;

l) dichiara chiusa, o sospesa, o sciolta l'adunanza.

3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza."

(omissis)